



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA

In persona del Giudice Unico, dott.ssa Rotolo,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo civile di primo grado iscritto al n. **2914** del Ruolo Generale dell'anno **2016**, avente ad oggetto: **OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO**

instaurato da

[REDACTED], in persona del Tutore avv. **[REDACTED]**
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. **[REDACTED]**,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in **[REDACTED]**

118460208a3e1e0f734a79d271

██████████ come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione

ATTRICE

Nei confronti di

██████████ SPA (già ██████████ SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti e dall'avv. Emanuele Soriani, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in La Spezia, via Veneto 176, come da procura allegata alla comparsa di costituzione.

CONVENUTA

E

██████████ SPA, già ██████████ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliata in La Spezia, via Veneto 176, presso lo studio dell'avv. Emanuele Soriani, come da procura allegata all'atto di intervento adesivo.

INTERVENIENTE ADESIVO AUTONOMO

sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente :

come precisate alla udienza del 7 marzo 2019, come da atto di citazione in opposizione

Per l' intervenuta:

Come precisate alla udienza del 7 marzo 2019, come da foglio allegato.



MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████, in persona del Tutore avv. ██████████
██████████, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 213/13 dell'8 marzo 2013 del Tribunale di La Spezia con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di ██████████ spa, della somma di Euro 13.678,73, oltre interessi e spese, a titolo di capitale non pagato ed interessi convenzionali maturati in relazione al finanziamento n. 2083297, concesso da ██████████ spa.

Deduceva l'assenza di data di sottoscrizione del contratto nonché che la opponente, al momento della conclusione del contratto, era incapace di intendere e volere e chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria di annullamento del contratto di finanziamento anzidetto per essere stata l'opponente in stato di incapacità di intendere e volere.

██████████ spa, costituitasi, chiedeva l'estromissione dal procedimento, per aver ceduto il credito in questione a ██████████ spa, eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento avanzata e nel merito chiedeva il rigetto della opposizione.

L'interveniente ██████████ spa, che aveva acquisto il credito in questione, come da documentazione prodotta, eccepiva la prescrizione della domanda di annullamento proposta, rilevando comunque, ex art. 428 c.c, che non risultava la mala fede dell'altro contraente e chiedeva il rigetto della opposizione.



Nel corso del giudizio veniva disposta l'estromissione dal giudizio di [REDACTED] spa e veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

Ciò posto, si rileva che il contratto di finanziamento in questione e relativi allegati risulta datato 13/11/2008, per cui la relativa doglianza va disattesa.

In relazione alla eccezione di prescrizione si osserva che il contratto è stato sottoscritto il 13 novembre 2008 e quindi il termine ultimo per esperire l'azione di annullamento risulta prescritto dal 13 novembre 2013 ex art. 428 cod. civ. secondo cui "L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto".

Né nel caso di specie può applicarsi la disposizione di cui all'art. 1442 cod. civ., secondo cui "L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere".

Certamente la relativa eccezione, diretta a paralizzare la pretesa della controparte all'adempimento, non è soggetta a limiti di prescrizione.

Nel caso in esame, peraltro, è stata avanzata domanda giudiziale diretta all'accertamento dell'annullamento del contratto, per cui si applica il termine prescrizione quinquennale di cui all'art. 1442 co.1 cod. civ.



Al riguardo la giurisprudenza di legittimità è sostanzialmente conforme.

Con sentenza n. 18223 del 29 luglio 2013 la III sezione civile della Corte di Cassazione ha precisato come l'annullabilità del contratto, fatta valere attraverso la proposizione di una apposita domanda giudiziale, soggiace al termine di prescrizione quinquennale.

“L'annullabilità può però essere dedotta anche in via d'eccezione nel caso in cui il convenuto tenda all'esclusivo fine della reiezione, totale o parziale, della domanda dell'attore opponendo al diritto da questi fatto valere una situazione giuridica idonea a paralizzarlo. L'art. 1442 ultimo comma c.c. consente a chi sia convenuto per l'esecuzione, compreso il caso del debitore che resista alla pretesa esecutiva con l'opposizione come nella fattispecie oggetto della presente sentenza, di far valere detto vizio, non per pervenire all'annullamento del contratto, ma all'unico fine di paralizzare la pretesa della controparte all'adempimento. In tale caso, a differenza della domanda giudiziale di annullamento del contratto che soggiace al termine di prescrizione quinquennale, l'eccezione di annullamento può essere avanzata in ogni tempo non essendo sottoposta ad un termine di prescrizione.”

Nel caso in esame, nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha chiesto di: “3) Dichiarare l'annullamento del contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo in quanto pregiudizievole all'opponente e concluso in stato di incapacità di intendere e volere dell'opponente stesso”



Pertanto va accolta la eccezione di prescrizione avanzata dalla parte interveniente, con conseguente preclusione dell'esame, nel merito, della dedotta annullabilità del contratto de quo.

Conseguentemente va rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 213/13 dell'8 marzo 2013, del Tribunale di La Spezia, che va confermato e che risulta già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa.

Le spese del presente giudizio, sussistendo giusti motivi, attese le condizioni mentali della opponente, come evidenziate dalla documentazione in atti, anche in periodo immediatamente successivo alla stipulazione del contratto in questione, e la decisione basata sulla questione pregiudiziale, vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale della Spezia, in funzione di Giudice Unico, così provvede:

- 1) In accoglimento della eccezione di prescrizione avanzata, rigetta l'opposizione avanzata dall'opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 213/13 dell'8 marzo 2013 del Tribunale di La Spezia, che va confermato, già dichiarato



provvisoriamente esecutivo in corso di causa;

- 2) Compensa integralmente le spese di causa, sussistendo giusti motivi.

La Spezia 29 maggio 2019

IL GIUDICE

LAURA ROTOLO

